

Legge regionale 25 luglio 2005, n.47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

ARTICOLO 1

(Introduzione dell'articolo 6 bis alla l.r. 20/2002)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'") e' inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 e' inserito il seguente:

"6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 e' sostituito dal seguente:

"3. Nelle aziende agriturismo-venatorie e` ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, e` consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve."

ARTICOLO 4

(Modifiche all`articolo 28 della l.r 3/1994)

1. Il comma 3 ter dell`articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e` sostituito dal seguente:

"3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) e` consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E` consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall`articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria."

ARTICOLO 5

(Modifiche all`articolo 32 della l.r. 3/1994)

1. La lettera aa) del comma 1 dell`articolo 32 della l.r. 3/1994 e` sostituita dalla seguente:

"aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;"

ARTICOLO 6

(Norma transitoria)

1. Entro venti giorni dall`entrata in vigore della presente legge, in deroga all`articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell`articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all`articolo 28, comma 3, lettere c) o d).

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell`articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all`articolo 28, comma 3, lettera d).

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.